



Decreto n° 15360/LAVFORU del 30/12/2019

POR FSE 2014/2020. PIPOL 18/20. Attuazione delle operazioni relative agli ambiti di intervento/tipologia PRO OCC Formazione FPGO, PRO GIOV Formazione FPGO. Offerta specifica FPGO.

Il Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro – PIPOL. II^ fase - PIPOL 18/20 dedicato allo svolgimento attività di carattere formativo sostenute finanziariamente dal POR FSE 2014/2020;

Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di 5 ATI di enti di formazione a cui affidare lo svolgimento delle attività di carattere formativo interne a PIPOL 18/20;

Visto, in particolare, l'allegato 2 della Parte seconda del suddetto avviso che disciplina le modalità di attuazione delle operazioni rientranti nella tipologia Formazione permanente per gruppi omogenei – FPGO;

Visto il decreto n. 5890/LAVFORU del 09 luglio 2018 con il quale sono state definite le modalità di realizzazione, all'interno di PIPOL 18/20, delle operazioni di carattere formativo rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei – FPGO", con la previsione, fra l'altro, di operazioni connesse a un'offerta specifica finalizzata a corrispondere a un espresso fabbisogno evidenziato dalle imprese del territorio regionale;

Visto il decreto n. 15055/LAVFORU del 10/12/2019 con il quale sono state apportate innovazioni alle modalità di realizzazione delle operazioni rientranti nella richiamata offerta specifica;

Preso atto che le operazioni rientranti nell'offerta specifica vengono progettate sulla base di esigenze delle imprese che possono anche determinare riflessi su aspetti di carattere organizzativo delle operazioni medesime;

Visto l'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPREg n. 140/Pres/2017, di seguito Regolamento formazione, il quale definisce gli ambiti orari entro cui può svilupparsi l'attività formativa, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento;

Ricordata la finalizzazione occupazionale delle operazioni FPGO rientranti nell'offerta specifica e la conseguente necessità di garantire un assetto organizzativo dell'operazione corrispondente al bisogno segnalato dall'impresa o imprese interessate;

Ritenuto pertanto, a fronte di motivata richiesta, di prevedere deroghe alle previsioni di cui al richiamato articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento formazione quanto a giornate settimanali di lezione, numero di ore giornaliere ammissibili, numero di ore massimo di ore di lezione settimanali, arco orario giornaliero di svolgimento delle lezioni, per la realizzazione delle operazioni formative rientranti nell'offerta specifica FPGO di cui ai documenti approvati con i decreti n. 5890/LAVFORU/2018 e n. 15055/LAVFORU/2019, anche con riferimento alle operazioni realizzate dopo l'approvazione del documento di cui al richiamato decreto n. 5890/LAVFORU/2018;

Visto l'articolo 3 della decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Regione Friuli Venezia Giulia e che stabilisce che la spesa riconducibile al medesimo Programma Operativo è ammissibile dal 1° gennaio 2014;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale, l'articolazione in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3 gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del giorno 26 luglio 2019, con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Decreta

1. Per quanto indicato nelle premesse le operazioni rientranti nell'offerta specifica FPGO, comprese quelle realizzate dopo l'approvazione del documento di cui al decreto n. 5890/LAVFORU/2018, possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento formazione quanto a giornate settimanali di lezione, numero di ore giornaliere ammissibili, numero di ore massimo di ore di lezione settimanali, arco orario giornaliero di svolgimento delle lezioni.
2. Il presente decreto, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Direttore
(dott.ssa Ketty Segatti)